

## PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2015 IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO IMPRESE

La Camera di Commercio di Cosenza La informa che il decreto Interministeriale dell'8 gennaio 2015, emesso di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha disposto, per l'anno 2015, la riduzione percentuale dell'importo del diritto camerale pari al **35 per cento**, prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114.

Il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi salvo proroghe, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi a tale termine con la maggiorazione dello 0,40%.

La maggiorazione va sommata al diritto dovuto e versata con i decimali ed è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti a saldo zero.

### QUANTO VERSARE

Tutte le imprese iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro Imprese, tranne le imprese individuali, pagano il diritto annuale applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2014 la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella. Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa:

Da Euro	A Euro	Aliquote %
0	100.000	€ 200 (misura fissa)
100.000	250.000	0,015%
250.000	500.000	0,013%
500.000	1.000.000	0,010%
1.000.000	10.000.000	0,009%
10.000.000	35.000.000	0,005%
35.000.000	50.000.000	0,003%
50.000.000		0,001% (fino ad un massimo di € 40.000)

Per l'individuazione dei righi del modello IRAP 2014, ai fini della definizione della base imponibile per il versamento del diritto annuale 2014, la Circolare di riferimento è la N.19230 del 3/3/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Regolazione Mercato consultabile sul sito camerale [www.cs.camcom.it](http://www.cs.camcom.it).

L'impresa che ha trasferito la propria sede da una provincia ad un'altra deve pagare solo a favore della Camera di Commercio dove era iscritta al 1° gennaio 2015.

### ARROTONDAMENTI

Va eseguito un unico **arrotondamento finale**, dopo aver eseguito tutti i conteggi intermedi per sede ed unità locali mantenendo cinque decimali. L'importo complessivo ottenuto dovrà essere ridotto del 35% (ai sensi del sopra richiamato Decreto Interministeriale 8 gennaio 2015) e quindi, ai fini del versamento, arrotondato prima al centesimo e poi all'unità di euro tenendo conto del criterio stabilito con la nota ministeriale n. 19230 del 30.03.2009.

Per l'eventuale maggiorazione dello 0,40%, dovuta se il diritto viene versato entro i trenta giorni successivi alla scadenza, l'arrotondamento deve essere al secondo decimale.

### IMPRESE INDIVIDUALI ISCRITTE IN SEZIONE ORDINARIA

Le imprese **individuali** iscritte o annotate nella sezione ordinaria per l'anno 2015 versano un diritto fisso pari ad Euro 130,00 per la sede ed Euro 26,00 per ciascuna unità locale.

#### UNITA' LOCALI

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 130,00 euro per ogni unità locale.

Le unità locali e le sedi secondarie di imprese aventi la sede principale all'estero versano, in favore della Camera di Commercio nella quale ha sede l'unità locale o la sede secondaria, un diritto di 72 euro (arrotondato per eccesso all'unità di Euro).

#### MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento deve essere effettuato con modello F24.

Nella sezione "IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI", si deve indicare :

Codice ente/codice comune	Codice tributo	Anno riferimento	Importo a debito versati
<b>CS</b>	<b>3850</b>	<b>2015</b>	<b>importo da pagare</b>

Attenzione: tutti i contribuenti titolari di partita IVA sono obbligati ad utilizzare il modello F24 on line.

*Il versamento può essere effettuato direttamente (mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline o avvalendosi dei servizi offerti dalle Banche e dalle Poste Italiane) o tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel.*

Maggiori informazioni sul sito [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

### COMPENSAZIONI

L'impresa può compensare quanto dovuto per il diritto annuale 2015 con crediti derivanti da altri tributi. L'impresa non può compensare con crediti derivanti da altri tributi gli interessi e le sanzioni dovute in caso di ravvedimento operoso.

#### **SANZIONI**

Nei casi di tardivo od omesso/incompleto pagamento, verrà applicata una sanzione dal 10% al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, come previsto dal D.M. 54/2005.

#### **RAVVEDIMENTO OPEROSO PER L'ANNO 2014**

Tutte le imprese che non hanno effettuato il versamento del diritto annuale 2014 possono ancora sanare spontaneamente la violazione beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, avvalendosi del cosiddetto ravvedimento lungo, entro e non oltre un anno dalla scadenza ordinaria di versamento del diritto (Art. 13 D. Lgs. 472/97 e s.m.i) .**In questo caso sarà dovuta una sanzione ridotta pari al 6% dell'importo del diritto (con circolare prot. 62417 del 30.12.2008 il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che non si applica al ravvedimento del diritto annuale la riduzione della percentuale della sanzione -dal 6% al 3% -disposta dall'art. 16 del D. Lgs. 185/08 convertito in legge n. 2 del 28.01.2009).**

Per i versamenti incompleti, nel caso in cui il primo pagamento parziale è stato eseguito oltre la naturale scadenza, la sanzione del 6% va calcolata sull'intero importo dovuto.

Perché il ravvedimento operoso sia efficace il versamento deve essere eseguito su **modello F24 sez. IMU e Tributi locali contestualmente** per il diritto dovuto **cod. trib. 3850** – per gli interessi moratori calcolati al tasso legale di interesse con maturazione giornaliera **cod. trib. 3851** – e per la sanzione ridotta del 6% **cod. trib. 3852**.

**Si ricorda che tutte le imprese sono tenute, ai sensi della normativa vigente, a dichiarare alla Camera di Commercio il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di comunicarne eventuali variazioni (per ulteriori informazioni consultare la sezione 'Pratica Semplice' del sito registroimprese.it).**

**La PEC è una soluzione digitale, sicura ed economica, che consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge e pertanto può essere utilizzata in sostituzione di strumenti tradizionali quali raccomandata con ricevuta di ritorno.**

#### **INFORMAZIONI**

- Sito web della Camera di Commercio: [www.cs.camcom.it](http://www.cs.camcom.it)
- Email: [diritto.annuo@cs.legalmail.camcom.it](mailto:diritto.annuo@cs.legalmail.camcom.it) - [tributi@cs.camcom.it](mailto:tributi@cs.camcom.it)
- Uffici al pubblico: Ufficio Front Office Camera di Commercio di Cosenza- via Calabria 33.  
**da lunedì a venerdì mattina: 09.00 -12.30 / lunedì e giovedì pomeriggio: 15.00 –17.00**